

Informativa sulla distribuzione

All. 3 Reg. Ivass 2 agosto 2018 n. 40



Il distributore ha l'obbligo di consegnare/trasmettere al contraente il presente documento, **prima della sottoscrizione della prima proposta o, qualora non prevista, del primo contratto di assicurazione**, di metterlo a disposizione del pubblico nei propri locali, anche mediante apparecchiature tecnologiche. In occasione di rinnovo o stipula di un nuovo contratto il distributore consegna o trasmette le informazioni di cui all'Allegato 3 solo in caso di successive modifiche di rilievo delle stesse.

Sezione I - Informazioni generali sull'intermediario che entra in contatto con il contraente

- a) RUDONI MASSIMO iscritto nella sezione A del RUI al n. A000137438, in data 01/02/2007;
- b) è responsabile dell'attività di intermediazione della RUDONI SAS DI RUDONI MASSIMO & C. iscritta nella sezione A del RUI al n. A000365396, in data 01/02/2007;
- c) RUDONI SAS DI RUDONI MASSIMO & C. ha sede legale/operativa in MAGENTA MI, VIA ALESSANDRO VOLTA 76, 20013;
- d) i recapiti dell'Agenzia di MAGENTA VIA VOLTA sono:
tel. 02-97292020
indirizzo di posta elettronica agenzia.magentaviavolta.it@generali.com
indirizzo PEC MAGENTAVIAVOLTA@PEC.AGENZIE.GENERALI.COM
sito internet WWW.AGENZIE.GENERALI.IT/MAGENTAVIAVOLTA;
- e) l'autorità competente alla vigilanza sull'attività svolta da RUDONI MASSIMO e da RUDONI SAS DI RUDONI MASSIMO & C. è l'IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni).¹

Gli estremi identificativi e di iscrizione dell'intermediario possono essere verificati consultando il registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi sul sito internet dell'IVASS (www.ivass.it).


Sezione II - Informazioni sull'attività svolta dall'intermediario assicurativo

- a) RUDONI SAS DI RUDONI MASSIMO & C. affigge nelle proprie sedi legali/operative i seguenti elenchi:
 - 1. elenco recante la denominazione della o delle imprese di assicurazione con le quali l'intermediario principale collabora.
 - 2. l'elenco degli obblighi di comportamento cui adempie indicati nell'allegato 4-ter del Regolamento IVASS n. 40/2018
- b) RUDONI SAS DI RUDONI MASSIMO & C. informa sulla possibilità per il contraente di richiedere nel caso di offerta fuori sede o nel caso in cui la fase precontrattuale si svolga mediante tecniche di comunicazione a distanza del contratto l'elenco sub a.1

Sezione III - Informazioni relative a potenziali situazioni di conflitto d'interessi

- a) RUDONI SAS DI RUDONI MASSIMO & C. non è detentore di una partecipazione diretta o indiretta superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto di Generali Italia S.p.A. o di eventuale altra Compagnia assicurativa per la quale opera;
- b) Generali Italia S.p.A. e ogni altra eventuale Compagnia di assicurazione per la quale opera non è detentrica di una partecipazione diretta o indiretta superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto di RUDONI SAS DI RUDONI MASSIMO & C.

¹ Per le forme pensionistiche complementari di cui al D. Lgs. n. 252/2005 l'Autorità competente in materia di Vigilanza ed i reclami è la COVIP (Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione).



Sezione IV - Informazioni sugli strumenti di tutela del contraente

- a) l'attività di distribuzione è garantita da un contratto di assicurazione della responsabilità civile che copre i danni arrecati ai contraenti da negligenze ed errori professionali dell'intermediario o da negligenze, errori professionali ed infedeltà dei dipendenti, dei collaboratori o delle persone del cui operato l'intermediario deve rispondere a norma di legge
- b) Il contraente ha la facoltà, ferma restando la possibilità di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria, di inoltrare reclamo per iscritto all'intermediario o all'Impresa sulla base dei recapiti indicati nel DIP aggiuntivo di prodotto.
Il cliente, qualora non dovesse ritenersi soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro entro il termine massimo di quarantacinque giorni², può rivolgersi all'IVASS, o alla CONSOB secondo quanto indicato nei DIP aggiuntivi consegnati prima della sottoscrizione del contratto
- c) la facoltà per il contraente di avvalersi di altri eventuali sistemi alternativi di risoluzione delle controversie previsti dalla normativa vigente indicati nei DIP aggiuntivi

² Salva la sospensione del termine per un massimo di 15 giorni nel caso di reclamo relativo al comportamento dell'intermediario e/o dei suoi dipendenti e collaboratori.